



Corso di approfondimento 2026 per segretario di associazione o società dilettantistica: Disposizioni in materia di fiscalità e di lavoro sportivo.

A cura di: FRANCESCO SISANI, Dottore Commercialista in Firenze,
Studio: Via Trieste, 11 – 50139 FIRENZE. Tel. 055/474631 – email: francesco@sisani.it

La riforma del lavoro sportivo

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36

+ DECRETO CORRETTIVO Decreto Legislativo 5/10/2022, n. 163

si applica dal 1.7.2023 (decreto Milleproroghe D.L 198/2022)

In attuazione dell'art.5 legge 8 agosto 2019 n.86 recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di** entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di **lavoro sportivo**

prestazioni sportive: volontari e lavoratori sportivi

Dal 1 luglio **2023 NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le **indennità di trasferta**, i **premi** e i **compensi** erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive** dilettantistiche dal CONI, da Sport e salute Spa ,dalle FSN, dall'UNIRE, dagli EPS e **da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto**".

Il **collaboratore sportivo deve** essere inquadrato come:



VOLONTARIO

Non percepisce alcun compenso ma **solo il rimborso delle spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza (da maggio 2024 anche **rimborso «forfetario»**)

LAVORATORE SPORTIVO

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.



art. 25 - il lavoro sportivo

definizione di lavoratore sportivo



inquadramento del lavoratore sportivo



...sulla base delle modalità
di esecuzione della
prestazione

Art. 25 comma 1 D. Lgs 36/2021 – lavoro sportivo

- È lavoratore sportivo l'**atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo** a favore di un **soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

art. 25 - il lavoro sportivo



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

D.Lgs. 163/2022: E' lavoratore sportivo anche **ogni tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti **sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

art. 25 - il lavoro sportivo

NON SONO LAVORATORI
SPORTIVI

Co.co.co amministrativo-gestionali

Segretaria

Receptionist

Addetto all'impianto - manutentore

Addetto alle pulizie

In generale altri soggetti che svolgono mansioni
NON previste nei regolamenti dei singoli enti
affiliati

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

Art. 25,. Comma 1 D.Lgs. 36/2021 – lavoro sportivo

- È lavoratore sportivo anche ogni **tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo **le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali»

Art. 25, c. 1-ter D.Lgs. 36/2021 – il Mansionario

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Art. 25, c. 1-ter D.Lgs. 36/2021 – il Mansionario

- Le figure cui è possibile applicare il lavoro sportivo sono un **elenco «aperto» e «variabile»**, essendo possibile ogni anno inserire nuove figure o escluderne altre;
- Il rapporto di lavoro sportivo potrà essere instaurato **solo in relazione alle figure inserite nell'elenco**, oltre a quelle originariamente contemplate all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, dovendo fare ricorso invece all'inquadramento di diritto comune per tutti

Il mansionario

Anche detti lavoratori devono essere **tesserati** (per ruoli corrispondenti a una delle tipologie di tesseramento previste da statuti e regolamenti di ciascun organismo affiliante) e **svolgere mansioni**:

- necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;
- previste dai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva;
- trasmesse dalle federazioni al Coni o Cip e da questi al Dipartimento per lo Sport;
- approvate con decreto dal Ministro dello Sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il mansionario

L'area delle mansioni – seppure necessarie e indispensabili per la pratica dello sport – è quindi circoscritta a quelle che siano contemplate dai regolamenti tecnici delle federazioni.

Mansione necessaria



rinvio alle norme regolamentari
dell'ordinamento sportivo.

Il mansionario

Occorre quindi riferirsi ai regolamenti tecnici indicati in corrispondenza di ogni mansione prevista per ogni FSN o DSA (e quindi di ogni disciplina sportiva), per inquadrare correttamente i confini e gli ambiti di operatività di ogni mansione



- Necessaria corrispondenza con il tesseramento
- Eventuale possesso di requisiti o titoli professionali «federali»
- Necessaria corrispondenza con le mansioni in concreto svolte

Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 25, c. 1-ter, D.lgs. 36/2021

- D.M. 26 gennaio 2024, pubblicato il 22 febbraio 2024:

primo mansionario, ha introdotto il grosso delle mansioni; mancano tuttavia alcune federazioni/discipline

- D.M. 14 giugno 2024, pubblicato il 25 luglio 2024:

secondo decreto, recepisce soprattutto le richieste di alcune federazioni/discipline assenti nel primo decreto;

- D.M. 4 marzo 2025, pubblicato il 17 aprile 2025:

integrazione annuale, così come previsto dall'art. 25, c. 1-ter

Decreto Ministeriale 26 gennaio 2024, pubblicato il 22 febbraio 2024

linea interpretativa rigorosa, frenando le istanze e la visione delle federazioni che tendenzialmente avevano inserito figure indubbiamente essenziali e imprescindibili per la pratica sportiva – come addetti alla sicurezza e all’assistenza degli atleti o alla logistica – ma non specificamente individuate dai regolamenti tecnici.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

FIGC

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Collaboratori nella gestione sportiva delle società	Artt. 22, 36 e 37 Norme Organizzative Interne
Dirigente accompagnatore	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Dirigente addetto agli arbitri	Art. 66 Norme Organizzative Interne
Football Social Responsibility Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Responsabile settore giovanile	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Osservatore	Art. 55 Regolamento Settore Tecnico
Match analyst	Art. 56 Regolamento Settore Tecnico
Dirigenti con funzioni tecniche	Art. 8 Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC
Dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo	Art. 10 Norme Organizzative Interne
Docenti formatori sportivi	Art. 1 co. 2, e art. 8 Regolamento del Settore Tecnico; art. 2, lett. b), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
Omologatori dei campi da gioco (cd Fiduciari e Vice Fiduciari dei campi)	Art. 34, commi 1 e 3, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti
Accompagnatori dei minori	D. lgs. 36/2021 e D. lgs. 39/2021
Delegato alla gestione dell'evento	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Delegato ai rapporti con la Tifoseria o Supporter Liaison Officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi - CU FIGC 326/A del 30 giugno 2015 e art 25 Codice di Giustizia Sportiva
Disability access officer	Sistema delle Licenze Nazionali – Criteri Sportivi e Organizzativi
Addetti antidoping (cd Chaperone)	Art. 11 sexies NOIF Art. 8 NADO Italia - Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni

Art. 22 NOIF

I collaboratori

1. Sono **collaboratori nella gestione sportiva** delle società coloro che (...) siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC.

- dirigente responsabile della prima squadra
- responsabile della logistica (magazzino)
- responsabile del campo di gara (regolarità e idoneità)
- biglietteria (controllo accessi)
- accompagnatori dei minori (pulminista)
- *no pulizie, no giardiniere, no manutentore impianti*

Art. 36 NOIF

I tesserati

Sono tesserati F.I.G.C.:

- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri;
- c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
- d) i tecnici;
- e) i calciatori e le calciatrici.

Art. 37 NOIF

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi

Art. 66 NOIF Persone ammesse nel recinto di giuoco

(...) purché tesserate:

a) un **dirigente accompagnatore ufficiale**;

b) un **medico sociale**;

c) il **tecnico responsabile** e, se la società lo ritiene, anche un **allenatore in seconda**, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un **operatore sanitario ausiliario** designato dal medico responsabile sanitario della società;

e) i calciatori/le calciatrici di **riserva**;

f) per il solo club ospitante, anche il **dirigente addetto agli arbitri**

Art. 25, co. 2 - tipologie di lavoro sportivo

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e
continuativa

(art. 409 co. 1 n. 3 , c.p.c.)

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale

Art. 25, co. 2 – Tipologia lavoro sportivo

L'inquadramento contrattuale potrà riferirsi al lavoro subordinato o al lavoro autonomo, anche co.co co., “**ricorrendone i presupposti**” ovvero in base alla volontà e al comportamento delle parti, cioè alle concrete modalità di svolgimento del rapporto (aspetto sostanziale).

Dunque per stabilire la natura autonoma o subordinata del rapporto – e la conseguente applicazione del regime fiscale e previdenziale – andranno applicati i criteri ordinari:

- osservanza di un orario,
- la previsione di una retribuzione fissa
- l'assenza di rischio economico per il lavoratore
- soprattutto la presenza dell'**assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro** (ingerenza e controllo sulle prestazioni e esercizio del potere disciplinare).

La riforma del lavoro sportivo

• Area del
professionismo

•  LAVORO SPORTIVO
PROFESSIONISTICO

Art. 27 D. Lgs. 36/2021

Area del dilettantismo

REDDITI DIVERSI
art.67 c. 1 lett. m) TUIR

Art. 28 D. Lgs. 36/2021

Il lavoro parasubordinato sportivo

In tema di rapporto parasubordinato il **decreto correttivo** apporta sostanziali ed efficaci modifiche rispetto all' impianto originario della riforma, in ossequio al principio di specialità del lavoro sportivo e agli obiettivi di sostenibilità del sistema fissati dalla legge delega.

Il decreto interviene sotto un duplice aspetto:

- introduce una **presunzione di co.co.co. per i lavoratori sportivi nel dilettantismo** al ricorso di determinate condizioni.
- ripristina la possibilità per i sodalizi sportivi di stipulare valide **collaborazioni coordinate e continuative ai fini istituzionali (etero organizzate)** ai sensi dell'**art. 2 co. 2 lett.d) d.lgs. n.81/2015;**

art. 28 - lavoro sportivo - area del dilettantismo

- il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del **medesimo committente**:
- la **durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le **prestazioni** oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Presunzione art. 28

Si tratta di **presunzione relativa**



ammette la prova contraria



Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

Presunzione art. 28

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una **forma contrattuale diversa**:

- **apertura della partita IVA** in presenza di un rapporto di durata inferiore a 24 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolga la sua attività a favore di più committenti;
- **lavoro subordinato**, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche di assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc);
- **Lavoro parasubordinato**, nella forma della collaborazioni coordinate e continuative ai fini istituzionali (etero organizzate) ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett.d) d.lgs. n.81/2015, o nella forma ordinaria ex art. 409 c.p.c.

presunzione art. 28

In caso di sforamento delle 24 ore settimanali?

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto **l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul committente**, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro

art. 36 - trattamento fiscale del lavoro sportivo dilettantistico

compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto (subordinato, parasubordinato, autonomo):

soglia di esenzione fino a 15.000 euro

concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla
parte eccedente

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

AUTOCERTIFICAZIONE

Attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

Art. 35 - trattamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico

subordinati (tutti) + autonomi e
co.co.co. settore professionistico



Fondo Pensione lavoratori
sportivi **INPS** – ex Fondo pensione
sportivi professionisti

autonomi e co.co.co. settore
dilettantismo



Gestione separata INPS –
di cui all' art. 2, comma 26 della
L.335/1995

Art. 35 - trattamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico

Dal punto di vista previdenziale, superata la **soglia dei € 5.000,00** annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVSContributi	minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%2,03%	27,03%		1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%1,23%	26,23%		addebito del 4% al committente

Inoltre, Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

Art. 35 e 36 - trattamento fiscale e previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5.001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95, nella misura del 25%;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

I collaboratori già assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e quella per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale**

Art. 29 - assicurazione infortuni – Inail

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa **NON si applica** la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:

adempimenti e semplificazioni

Per ridurre l'onerosità degli **adempimenti legati ai rapporti di lavoro**, vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, istituito presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022, che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

adempimenti e semplificazioni

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	E' stata inserita un'apposita funzione (Unilav Sport) che consente di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> L'obbligo di comunicazione attraverso il RAS vige qualsiasi sia l'importo dei compensi annui (anche al di sotto di € 5.000,00).
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro è prevista una funzione (Compensi) che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L è adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro (Uniemens)	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> La Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

Recap gestione lavoratori sportivi

1) Stipula e firma dei contratti:

per inquadrare un tesserato come collaboratore sportivo retribuito, occorre predisporre un **contratto di co.co.co.** sportiva, possibilmente in doppia o tripla copia, e sottoscriverlo.

Generalmente si possono usare **modelli liberi**, tranne quando vi sia un **accordo collettivo** siglato tra la federazione e le associazioni rappresentative delle varie figure (FIGC/LND per gli atleti e gli allenatori), nel qual caso sarà necessario che il contratto venga predisposto seguendo i modelli conformi ai termini degli accordi resi disponibili attraverso i portali della federazione.

Recap gestione lavoratori sportivi

2) **Comunicazione al centro per l'impiego:**

trattandosi di contratti di co.co.co. gli stessi vanno comunicati al Centro per l'Impiego una volta sottoscritti.

La comunicazione al Centro per l'impiego può essere sostituita da apposita comunicazione da eseguirsi sul RASD (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche), attraverso l'apposita funzione **Unilav Sport**, nella sezione **Lavoro Sportivo**, disponibile all'interno del Registro accedendo con le credenziali dell'associazione.

La comunicazione va fatta **entro l'ultimo giorno del mese successivo** all'inizio del rapporto di collaborazione.

E' disponibile una guida predisposta da sport e salute.

Recap gestione lavoratori sportivi

2) Comunicazione al centro per l'impiego:

A livello operativo, nella sezione Unilav Sport si può aprire una **Nuova comunicazione**, inserendo per ciascuna comunicazione il codice fiscale del collaboratore e come tipo richiesta cliccando su “*inizio*”;

si apre ora una pagina composta da sei schede: molti dati necessari per completare la compilazione sono già presenti nelle schede (le sezioni *Datore di lavoro, Lavoratore, Legale rappresentante*), perché recuperati dai dati presenti per tesserati e per il datore di lavoro nella sezione **ASD/SSD** del RASD (ad esempio i dati della sede lavoro nella sezione ASD/SSD); così i dati dei tesserati vengono tutti presi da ASD/SSD, ragion per cui se un tesserato non risulta al momento presente nella sezione *ASD/SSD/Tesserati*, non potrà essere inserita la comunicazione e occorrerà attendere il completamento dei flussi dei tesseramenti dalle federazioni o enti al RASD.

Recap gestione lavoratori sportivi

2) **Comunicazione al centro per l'impiego:**

La prima sezione “*Dati di invio*” verrà compilata una volta effettuato l'invio della Comunicazione. L'ultima sezione, “*Rapporto*”, è quella cui si deve prestare la maggior attenzione, dovendovi riportare i dati essenziali del rapporto risultanti dal contratto, ovvero, l'inizio, la cessazione naturale (per lacune federazioni deve coincidere con la fine del tesseramento), la qualifica (che al momento è sempre e solo quella generica di “*Esercente attività sportiva*”) l'importo del compenso previsto **per l'intero rapporto di collaborazione** (dall'inizio alla fine, no mensile).

Recap gestione lavoratori sportivi

3) **Rilevazione compensi su RASD:**

E' necessario caricare sul RASD, sezione "**Compensi**", tutti i pagamenti dei compensi sportivi fatti nell'anno. L'inserimento è funzionale al calcolo degli eventuali contributi per i compensi per importi superiori a 5000, alla generazione dell'F24 e all'invio dell'Uniemens (vedi oltre); conviene farlo ogni mese, all'inizio, con riferimento al mese precedente.

Recap gestione lavoratori sportivi

3) Rilevazione compensi su RASD:

Si deve poi inserire ogni pagamento fatto, a partire dal primo .

La casella “*non imponibile previdenziale*” può essere interpretata nel senso di indicare la franchigia residua prima di ogni compenso; quindi, mese dopo mese che si paga un collaboratore, l’importo si riduce dei pagamenti già effettuati partendo da 5000, fino ad esaurirsi. Alternativamente si potrebbe indicare l’importo esente rispetto al compenso di quel mese, quindi se pago 1000 a febbraio indico 1000, e così via finché non ho esaurito i 5000. I compensi pagati da gennaio saranno tutti non imponibili Inps fino a quello del mese in cui sono stati raggiunti e superati i 5000: in quello occorre registrare il compenso pagato, la parte non imponibile (quella fino ai 5000), e sulla differenza, il sistema calcola i contributi. La stessa cosa si fa per i mesi successivi, stante il superamento già avvenuto per quest’anno dei 5000, e ovviamente non si indicherà nulla come non imponibile.

Recap gestione lavoratori sportivi

3) Rilevazione compensi su RASD:

La compilazione dei “Compensi” va fatta per tutti i percipienti, anche per quelli che al momento non superano le soglie di esenzione o che non le supereranno comunque di qui a fine anno, in quanto è presumibile che saranno questi i dati utilizzati dal sistema per la generazione del **LUL annuale**, non appena sarà disponibile relativa la funzione sul Registro, da inviare entro il 31/1 di ogni anno per l’anno precedente.

Recap gestione lavoratori sportivi

4) Stampa F24:

Ripetuta l'operazione per tutti i collaboratori (ed i pagamenti) del mese, è possibile generare l'F24 da pagare entro il 16 del mese successivo ai pagamenti effettuati; per compilare correttamente l'F24 occorre accedere alla funzione “**Stampa F24**”, all'interno della sezione **Lavoro Sportivo**, e riempire i dati richiesti, avendo cura di indicare come *codice sede* il numero sezione INPS (per Firenze 3000), come *Filiale azienda cap* il Codice avviamento postale della sede del datore di lavoro, come *Filiale azienda comune* il comune in cui ha sede il datore di lavoro, l'anno di riferimento ed il mese di riferimento in cui sono stati effettuati i pagamenti dei compensi che hanno generato i contributi.

Recap gestione lavoratori sportivi

5) Uniemens:

attraverso l'omonima funzione, disponibile sempre all'interno della sezione **Lavoro Sportivo** del RASD, è possibile generare per ogni mese in cui sono stati pagati i compensi sportivi, l'Uniemens da trasmettere all'Inps, entro l'ultimo giorno del mese successivo ai pagamenti.

La trasmissione non è attualmente consentita direttamente dal RASD, ma presuppone che chi trasmette utilizzi i programmi dell'Inps e sia accreditato presso lo stesso Istituto per la trasmissione;

Recap gestione lavoratori sportivi

Comunicazione Unica 2025:

Anche le asd e le ssd sono sostituti d'imposta, e come tali devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo di ogni anno, i modelli CU relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi con riferimento all'anno di imposta precedente (per il 2024 entro il 17/3/2025).

I dati relativi ai compensi sportivi non vanno più comunicati nelle certificazioni di lavoro autonomo, bensì in quelle di lavoro dipendente, per le quali, si segnala fin dalle CU 2024 per il 2023 l'inserimento di nuovi quadri necessari per certificare i compensi erogati in ambito sportivo, ed in particolare la sezione "Reddito lavoro sportivo", nei dati fiscali; e la sezione 3-bis "Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate", nei dati previdenziali e assistenziali.

Scadono invece entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770(per il 2024 entro il 31 ottobre 2025) le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

art. 35 comma 8 quater

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

Art. 36, co. 6-quater - il regime dei premi

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta**;
- non si cumulano con i compensi sportivi

Art. 36 - collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale

Per le **co.co.co. amministrative gestionali**, cioè quelle riguardanti mansioni amministrative (ad esempio gli addetti alla segreteria), si applicano le medesime agevolazioni in tema di:

- → applicazione delle aliquote contributive alla sola parte di compenso eccedente i 5mila euro annui
- → contributi previdenziali calcolati sul 50 per cento dell'imponibile fino al 31 dicembre 2027
- → assoggettamento alle imposte sul reddito della sola parte dei compensi eccedenti i 15.000 euro.
- → non si applicano tuttavia le semplificazioni previste per i lavoratori sportivi;

Il lavoro autonomo sportivo

Art. 25: il lavoro sportivo "può costituire oggetto (anche) ... o di un **rapporto di lavoro autonomo**".



Quando si parla di lavoro autonomo, oltre alla collaborazione coordinata e continuativa, ci si riferisce anche l'attività sportiva svolta (**con partita IVA**) **ai sensi dell'art. 53 comma 1 del T.U.I.R.**, in base al quale è reddito da lavoro autonomo quello che deriva «**dall'esercizio di arti e professioni ovvero l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività diversa da quelle di impresa**».

Gli **elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo** sono:

- **autonomia:** organizzazione propria attività / no vincolo subordinazione
- **abitualità:** il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità).
- **natura non commerciale:** questa caratteristica differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d'impresa.

il lavoro autonomo sportivo

Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce le **medesime agevolazioni fiscali e previdenziali**:

Dal punto di vista tributario (art. 36 comma 6):

- i **compensi** percepiti nell'area del dilettantismo, **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:
 - **se forfetario** applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva;

Art. 29 - Volontariato sportivo

Con il decreto correttivo 163/2022 al Dlgs 36/21 si supera la figura dell'amatore sportivo e si riprende, in parte, la normativa del Terzo settore:

Volontario

- colui che presta **spontaneamente e gratuitamente** la sua attività a favore del sodalizio sportivo;
- **Incompatibilità** con qualsivoglia forma di **rapporto di lavoro autonomo/subordinato** con l'ente;
- **Divieto di remunerazione**
- Spettanza del rimborso delle **sole spese effettivamente sostenute e documentate** per prestazioni svolte **fuori dal territorio comunale** di residenza del percipiente
ECCEZIONE: Rimborso forfetario ex DL 71/2024
- Obbligo di **assicurazione per responsabilità civile vs i terzi**;

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Le novità del DL 71/2024:

Il novellato art. 29 del Dlgs 36/2021, 2° comma, confermato il fatto che le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo, disciplina ora in modo totalmente diverso i rimborsi dei volontari stessi.

PRIMA:

possibilità di rimborsare le spese documentate per le trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a 150 euro mensili mediante autocertificazione,

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Le novità del DL 31/5/2024, n. 71:

ORA:

possibilità di erogare **rimborsi forfettari** delle spese **fino 400 euro mensili**, per attività svolte **anche nel comune di residenza**, subordinatamente a due condizioni:

1. l'attività deve essere svolta **in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti** dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.,
2. occorre una **preventiva delibera della Federazione** circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso in questione.

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

1. in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti

Il rimborso forfetario è limitato «letteralmente» alle sole presenze del volontario nel corso di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affilianti, pertanto potrebbe dubitarsi della possibilità di utilizzarlo per “remunerare” ogni altra attività ordinariamente svolta per l’ente sportivo dilettantistico nel corso di ciascun mese (rimborso da riconoscere solo per partite e gare “ufficiali” e “riconosciute, con esclusione degli allenamenti e delle sessioni di formazione degli atleti).

Tuttavia nella individuazione delle specifiche mansioni e delle spese per le quali sono riconoscibili i rimborsi forfetari, le varie FSN e EPS di appartenenza, hanno fornito una interpretazione piuttosto estensiva, che in mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, pare consentire l’estensione dei rimborsi anche alle attività preparatorie e formative rispetto alle manifestazioni ed eventi riconosciuti .

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

2. preventiva delibera

E' necessaria una **delibera ad hoc della FSN o EPS** circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso in questione.



appositi elenchi da parte delle principali Federazioni delle mansioni volontaristiche e delle tipologie di spese che possono rientrare nel rimborso forfetario:

FIGC: Comunicato n. 117/A del 11 novembre 2024.

Comunicato n. 117

- Tesserati inquadrati ex art. 25 Dlgs 36/21: Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici
- Tesserati inquadrati in altre mansioni Dpcm 22/1/2024 in riferimento alla delibera FIGC (vedi slide successive)
- Soggetti anche non tesserati svolgenti attività istituzionali federali di:
 - formazione (docenze)
 - promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione di gare o eventi;
 - supervisione, coordinamento e organizzazione della gara o evento, inclusa la preparazione collegata alla gara/evento, svolta presso le sedi dove si svolgono le gare/eventi stesse;
- - supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e impianti sportivi, e ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara/evento;
- - accompagnatori di minori e disabili.

Comunicato n. 117

- NO rimborsi forfetari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione con iscrizione a Albo/Ordine
- Rimborsi forfetari ammessi per tutte le spese necessarie a consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo
- Rimborsi forfetari ammessi per le spese inerenti le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo
- Il Rimborso forfetario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa diretta o indiretta, sostenuta dal volontario; non è cumulabile con i rimborsi delle spese documentate da egli sostenute in occasione della medesima manifestazione sportiva

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

2. preventiva delibera

Tipologia di spese e attività:

- vitto, alloggio, trasporto, viaggio, spese di altro tipo inerenti il materiale occorrente per allestire o organizzare la gara, ecc.
- ricomprese anche le cd. attività “preparatorie” alle manifestazioni ed eventi sportivi cd. “ufficiali” (quindi anche gli allenamenti?);
- affiancate alle tradizionali mansioni “di campo” (atleta, allenatore, istruttore, dirigente accompagnatore, ecc.) una serie di mansioni e ruoli “accessori”, quali ad esempio la promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni, ovvero l’attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi, così come ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi



In assenza di diverso orientamento da parte dei competenti organi (Agenzia delle Entrate), le ASD e SSD potranno riconoscere i suddetti rimborsi per tutte le attività e per tutte le mansioni che siano chiaramente indicate nelle delibere/circolari/comunicati emanati in materia dalle Federazioni/Enti di appartenenza;

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Adempimenti connessi all'impiego di volontari:

- Lettera di accettazione dell'attività volontaria;
- Delibera del Consiglio Direttivo per autorizzare l'attività volontaria e (soprattutto) il rimborso delle spese (forfetario o a pie di lista);
- Autocertificazione rimborsi e compensi sportivi percepiti ai fini del cumulo di cui all'art. 29 (per i rimborsi forfetari);
- Registro dei volontari (soprattutto per i non tesserati);
- Assicurazione RC vs i terzi (ed eventuale polizza infortuni/ass.ne Inail);
- Registrazione su RASD dei rimborsi forfetari

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Comunicazione su RASD rimborsi forfetari:

Le ASD e SSD devono comunicare tramite il portale del RAS il nominativo dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfetari

- Non vanno indicati i volontari che non percepiscono rimborsi;
- Non vanno indicati i volontari che percepiscono rimborsi documentati/a piè di lista per le trasferte fuori comune, come ad esempio l'indennità chilometrica;
- La comunicazione va fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo, quindi entro fine gennaio 2025 vanno caricati i nominativi e gli importi riferiti al periodo ottobre dicembre 2024, anche se il rimborso è stato erogato in mesi successivi (conta infatti il trimestre delle prestazioni, e quindi di maturazione del rimborso, non di pagamento).

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Comunicazione su RASD rimborsi forfetari:

Il nominativo del volontario è inserito accedendo al portale con le credenziali di accesso al Registro, nella sezione riservata, selezionando sulla sinistra la voce LAVORO SPORTIVO e all'interno di questa la sezione VOLONTARI;

qui si inserisce il singolo rimborso mensile selezionando NUOVO VOLONTARIO si caricano i dati anagrafici.

E' possibile inserire non solo i nominativi dei soggetti regolarmente tesserati presso gli organismi affilianti, ma anche quelli di soggetti non tesserati(cioè sembra confermare, come del resto espressamente previsto dagli elenchi e dai comunicati emanati dalle singole Federazioni ed Enti di Promozione in materia, che l'art.

Art. 29 – Rimborsi ai volontari

Comunicazioni:

Le ASD e SSD devono infatti comunicare tramite il portale del RAS il nominativo dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfetari (quindi i volontari che non percepiscono rimborsi non vanno indicati, così come non vanno indicati i volontari che percepiscono rimborsi documentati/a piè di lista per le trasferte fuori comune ad esempio l'indennità chilometrica). Tale adempimento va effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo, quindi entro fine gennaio 2025 vanno caricati i nominativi e gli importi riferiti al periodo ottobre dicembre 2024, anche se il rimborso è stato erogato in mesi successivi (conta infatti il trimestre delle prestazioni, e quindi di maturazione del rimborso, non di pagamento). Entro tale termine si

Art. 29 - Volontariato sportivo

2. i volontari sono coloro che prestano la propria attività a favore delle ASD o SSD (le loro prestazioni “sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”) a titolo puramente gratuito. Quindi non possono essere retribuiti, neanche in modo forfetario (sono perciò esclusi i rimborsi forfetari). E’ consentito invece, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo con apposito verbale, il rimborso delle spese sostenute (a piè di lista e documentate) e dell’indennità chilometrica (nella misura massima determinata in base alle tabelle ACI) per le trasferte fatte per ragioni legate all’attività svolta (per il volontario può considerarsi trasferta anche il tragitto per recarsi al campo, qualora la residenza sia in un diverso Comune). E’ consentito al volontario autocertificare le spese sostenute, ma solo nel limite di € 150 mensili (non si tratta di un rimborso forfetario, ma solo

Dipendenti pubblici

I **dipendenti pubblici** possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro:

- Se retribuiti, è necessaria l'**autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, con diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per i lavoratori sportivi;
- se volontari (senza remunerazione) è sufficiente una semplice **comunicazione**.

Grazie dell'attenzione